

INVIATO PER  
INTEROPERABILITA'



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Alla Corte d'Appello di  
ANCONA

Oggetto: Quesito del Presidente del tribunale di Ancona. Procedura di selezione dei tirocinanti ex art. 37 comma 11 D.L. 98/2011. Rettifica delle domande on line relative alla richiesta di borsa di studio.

Si riscontra la nota prot. 1341 del 4 marzo u.s., pari oggetto, con la quale si rappresenta la problematica connessa alla mancata indicazione, nella domanda on line, della richiesta della borsa di studio. L'art. 9 del decreto interministeriale 20 ottobre 2015 prevede, infatti, che la borsa di studio sia attribuita "a coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo (...) e che ne fanno espressa richiesta nella domanda".

Tuttavia, a seguito di valutazioni condivise con la Direzione generale del personale e della formazione, si ritiene che tale previsione (espressa indicazione nella domanda) possa essere considerata quale presupposto, sì necessario, ma non a pena di decadenza. Di conseguenza, il diritto alla borsa di studio potrà essere riconosciuto a decorrere dalla richiesta, se prodotta successivamente.

IL DIRETTORE GENERALE

*Lucio Bedetta*

VISTO *in commento* al Presidente del Tribunale di Ancona,  
IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
Dot. Carmelo Marino

*8.3.2016*

